

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
TUTELA DEGLI ANIMALI- "Obbligo di dilavamento delle
deiezioni liquide dei cani".

NR. 75

Data 06/07/2026

Il Consiglio Comunale

Premesso

- che il Comune di Pontassieve, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti, favorisce la presenza degli animali nel proprio territorio, riconoscendone finalità affettive, educative e di utilità.
- che il Comune di Pontassieve opera al fine di favorire la corretta ed armoniosa convivenza degli animali con le persone e che, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono nel territorio comunale, disciplinandone la realizzazione con l'apposito Regolamento Comunale per la tutela degli animali, strumento normativo che ha anche la finalità di recepire e di sintetizzare in regole comuni le esigenze che emergono dalla collettività, in continua evoluzione e trasformazione.
- che numerose segnalazioni e lamentele provengono dai cittadini in merito alle modalità di tenuta dei cani sulle aree pubbliche, specificamente in relazione ai disagi derivanti dal deposito delle loro deiezioni liquide e di altre emissioni organiche fluide su edifici, arredi, segnaletica stradale, marciapiedi, passaggi pubblici ed aree pavimentate

Vista la delibera n. 100 del 16/06/2026 con la quale la Giunta Comunale ritiene di proporre di modificare il vigente Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/09/2023, aggiungendo l'articolo 19-bis "Obbligo di rimozione delle deiezioni liquide" con il seguente testo:

19bis.1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di provvedere prontamente alla diluizione e alla ripulitura delle superfici interessate dalle deiezioni liquide e di altre emissioni organiche fluide emesse dai cani sui marciapiedi o su altri spazi pubblici o di uso pubblico in ogni modo pavimentati, ovvero su arredi, manufatti, segnaletica stradale o quant'altro su area pubblica o di uso pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

19bis.2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

19bis.3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali devono disporre di almeno un contenitore con acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, in quantità sufficiente da poter dilavare e rimuovere le deiezioni liquide dell'animale; tale contenitore dovrà essere esibito, su richiesta, ai soggetti incaricati al controllo dell'osservanza del presente regolamento.

19bis.4. Le presenti disposizioni non si applicano nei confronti degli animali da guida per i non vedenti, dei cani delle Forze Armate, degli organi di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco nell'esercizio dell'attività istituzionale.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 19bis.1. del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 50,00 euro.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 19bis.3. del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 12,00 euro a 80,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 24,00 euro."

Visti

- Il Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/09/2023;
- la Costituzione e il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare il relativo art. 7, che attribuiscono ai Comuni la possibilità di emanare regolamenti nelle materie di propria competenza, nel rispetto dello Statuto comunale e purché non siano in contrasto con la normativa statale e regionale

Considerato quanto di seguito indicato:

I comportamenti errati di tenuta dei cani sulle aree pubbliche, come sopra descritti, provocano pregiudizio al pubblico decoro e il deturpamento delle cose altrui, tra cui i muri, gli spigoli degli edifici, gli arredi e i manufatti, i portoni, gli scalini e i marciapiedi, rendendo peraltro le superfici maleodoranti in modo persistente, in particolar modo nel periodo estivo e nei casi di scarse precipitazioni atmosferiche.

Tali situazioni, inoltre, possono essere causa di **potenziali pericoli di natura igienico sanitaria**, visto anche che per la natura comportamentale dei cani le loro emissioni di deiezioni liquide tendono a sovrapporsi nelle stesse posizioni da parte della pluralità di esemplari che vi si avvicinano.

Emerge, quindi, la necessità di **preservare l'igiene e il decoro** degli spazi pubblici o di proprietà privata aperta al pubblico, al fine di non pregiudicare le condizioni igieniche dell'ambiente urbano e di migliorarne la fruibilità in assoluta sicurezza da parte di adulti e bambini.

È da tenere presente, altresì, che il proprietario o il conduttore su area pubblica di un cane è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale, ma che non è sempre possibile governare e prevedere con tempestività il comportamento del cane, soprattutto nel caso delle deiezioni liquide, che quindi occorre spesso provvedere alla successiva diluizione e pulizia delle stesse.

In merito a ciò il proprietario o conduttore del cane può agevolmente diluire e rimuovere le deiezioni liquide dallo stesso emesse, dotandosi e utilizzando appositi contenitori di acqua, quali piccole bottiglie, spruzzatori o altri contenitori idonei, da versare all'occorrenza.

Anche la **Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 7082/2015** si è occupata della materia, stabilendo che il proprietario di un cane che urina su una parete o su un edificio non commette il reato di imbrattamento e deturpamento di cose altrui, previsto dall'articolo 639 del Codice Penale, qualora provveda immediatamente a ripulire il muro con acqua; in tale contesto i giudici hanno ribadito che il proprietario dell'animale deve adottare tutte le cautele possibili per evitare che il cane sporchi i beni di terzi ma che, nell'impossibilità di vietare al cane di urinare, il fatto che egli abbia con sé una

bottiglia d'acqua o strumenti idonei alla pulizia è fondamentale per evitare sanzioni e responsabilità e per dimostrare la mancanza di dolo e l'intenzione di rispettare il decoro pubblico.

Considerato

che il citato Regolamento Comunale per la tutela degli animali del Comune di Pontassieve, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 28.9.2023, già prevede quanto segue all'articolo 19 – “Obbligo di raccolta escrementi”:

19.1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

19.2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

19.3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, degli animali devono disporre di strumenti idonei alla rimozione degli escrementi.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 19bis.1. del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 50,00 euro.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 19bis.3. del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 12,00 euro a 80,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 24,00 euro.”

Si ritiene opportuno, per le motivazioni addotte, introdurre un obbligo per i conduttori di cani o altri animali, in ordine alla necessità di dilavare le deiezioni liquide e altre emissioni organiche rilasciate dagli stessi, con le accortezze sopra indicate, prevedendo l'opportuna sanzione amministrativa per chi lo viola, che si ritiene debba essere coerente con l'impianto regolamentare e con la previsione del citato articolo 19 del medesimo regolamento.

Acquisito

il parere favorevole della competente IV^a Commissione consiliare espresso nella riunione del _____;

Visto

il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Comandante della Polizia Locale, Commissario capo Maurizio Romolini, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dichiarata l'irrelevanza del presente atto ai fini contabili;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Pontassieve;

Vista la Legge 689/1981;

DELIBERA

1. Di approvare, viste e fatte proprie le motivazioni in premessa, le seguenti modifiche al

Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali, approvato con la delibera consiliare n. 65/2023 sopra richiamata, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale ed aggiornato ai sensi delle presenti disposizioni, che prevedono di aggiungere il seguente articolo:

“Art. 19-bis – Obbligo di rimozione delle deiezioni liquide.

19bis.1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l’obbligo di provvedere prontamente alla diluizione e alla ripulitura delle superfici interessate dalle deiezioni liquide e di altre emissioni organiche fluide emesse dai cani sui marciapiedi o su altri spazi pubblici o di uso pubblico in ogni modo pavimentati, ovvero su arredi, manufatti, segnaletica stradale o quant’altro su area pubblica o di uso pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

19bis.2. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza giardino o altro) dell’intero territorio comunale.

19bis.3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali devono disporre di almeno un contenitore con acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detergenti, in quantità sufficiente da poter dilavare e rimuovere le deiezioni liquide dell’animale; tale contenitore dovrà essere esibito, su richiesta, ai soggetti incaricati al controllo dell’osservanza del presente regolamento.

19bis.4. Le presenti disposizioni non si applicano nei confronti degli animali da guida per i non vedenti, dei cani delle Forze Armate, degli organi di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco nell’esercizio dell’attività istituzionale.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 19bis.1. del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 50,00 euro.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel comma 19bis.3. del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 12,00 euro a 80,00 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 24,00 euro.”

2. Di pubblicare l’allegato Regolamento contenente le modifiche sopra indicate sul sito web del Comune e di adottare qualsiasi ulteriore misura per assicurare la massima diffusione dei suoi contenuti.

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per le motivazioni indicate in premessa.

Pontassieve, 06/07/2026

Il comandante
MAURIZIO ROMOLINI / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)

